

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 35

Roma, 23 dicembre 2019

Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Articolo 1, comma 1126, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019). Nuovi requisiti per la verifica della "Vivenza a carico" ai fini della costituzione della rendita a superstiti (ascendenti e collaterali). Istruzioni operative. Implementazione "Calcolo reddito *pro capite*" in Procedura Graiweb.

Quadro normativo

∕ **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche e integrazioni. Articoli 85, primo comma, n. 3 e 4, e 106, primo comma.

∕ **Legge 30 dicembre 2018, n. 145:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021". Articolo 1, comma 1126, lettera h).

Premessa

La legge 30 dicembre 2018, n. 145¹ (legge di bilancio 2019), ha introdotto sostanziali novità, a partire dal 1° gennaio 2019, in ordine ai requisiti per stabilire la vivenza a carico, ai fini della costituzione della rendita in favore dei superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (ascendenti e collaterali).

In particolare la nuova formulazione dell'art. 106 del citato decreto² ha sostituito, rispetto al previgente testo, il riferimento sia alla insussistenza di mezzi autonomi e sufficienti da parte dell'ascendente o collaterale richiedente, sia il concorso efficiente del lavoratore deceduto al mantenimento del superstite in questione, con un parametro reddituale (reddito *pro capite* medio netto di una famiglia italiana) ricavato dal reddito netto delle famiglie italiane periodicamente aggiornato dall'Istat, al quale va rapportato il reddito netto *pro capite* del nucleo familiare superstite di cui fanno parte gli ascendenti e i collaterali. Se quest'ultimo risulta inferiore al reddito *pro capite* netto medio delle famiglie italiane, il requisito della vivenza a carico è verificato.

Ai fini del riconoscimento della rendita, rimane ancora confermata la necessità di accertare per i collaterali oltre alla vivenza a carico, anche la convivenza con il lavoratore deceduto, secondo quanto previsto dall'articolo 85, primo comma, n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fermi restando i limiti e le condizioni stabiliti per i figli.

In attuazione delle disposizioni introdotte dalla citata legge di bilancio 2019³, è stata realizzata un'applicazione in procedura Graiweb che consente, per gli eventi mortali a decorrere dal 1° gennaio 2019, la verifica dei requisiti reddituali ai fini dell'accertamento della vivenza a carico per il riconoscimento della rendita a superstiti ascendenti e collaterali⁴.

¹ Articolo 1, comma 1126, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" pubblicata nel supplemento ordinario n. 62/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018;

² Il testo ora vigente è il seguente: *Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando il reddito pro capite dell'ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, calcolato col criterio del reddito equivalente, risulti inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, calcolato con il medesimo criterio del reddito equivalente, in base al reddito medio netto delle famiglie italiane pubblicato periodicamente dall'Istat e abbattuto del 15% di una famiglia tipo composta di due persone adulte.*

³ Articolo 1, comma 1126, lettera h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

⁴ Articolo 85, comma 1, numeri 3 e 4 del Testo unico. 1124/1965.

Ciò premesso, si descrivono nel dettaglio gli elementi che l'applicazione "Calcolo reddito *pro capite*" in Graiweb, accessibile dal menu "Strumenti", utilizza al fine di verificare la sussistenza della vivenza a carico.

1. Reddito pro capite medio netto delle famiglie italiane

Il reddito medio netto delle famiglie italiane è un valore pubblicato annualmente dall'Istat e dal quale si ricava il reddito *pro capite* medio netto delle famiglie italiane quale soglia di riferimento per la verifica della vivenza a carico ai fini del riconoscimento del diritto alla rendita.

Il reddito medio netto delle famiglie italiane si assume, per l'anno 2019, pari a euro 30.595,00 e, per l'anno 2020, pari a euro 31.393,00.

Detto importo non tiene conto però della numerosità dei componenti del nucleo familiare ai fini della comparabilità delle diverse situazioni; pertanto, esso viene trattato secondo il criterio del "reddito equivalente"⁵.

Prima di tale operazione però, ai sensi dell'art. 1, comma 1126, lett. h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il reddito medio netto va abbattuto del 15% in considerazione della natura solidaristica della rendita prevista per i superstiti ascendenti e collaterali. Detta prestazione, infatti, è volta a far fronte a delle situazioni di maggior bisogno in cui possono versare i nuclei familiari con superstiti rispetto alla media nazionale dei nuclei familiari italiani.

Successivamente a tale operazione, al fine di tener conto della numerosità del nucleo familiare e quindi per consentire la comparabilità delle diverse situazioni, il reddito familiare medio netto abbattuto del 15% è rapportato alla somma di uno o più divisori, secondo le regole adottate per il calcolo del reddito equivalente a livello europeo, corrispondenti alla composizione del nucleo familiare: 1 per il primo componente adulto; 0,5 per ogni altro componente di età uguale o superiore a 14 anni; 0,3 per ogni altro componente di età inferiore a 14 anni.

Dal rapporto del reddito medio netto delle famiglie italiane con il divisore legato alla composizione del nucleo familiare scaturisce il reddito *pro capite* medio netto delle famiglie italiane.

In proposito, ai fini di determinare il reddito *pro capite* medio netto delle famiglie italiane quale soglia di riferimento con la quale confrontare il reddito netto *pro capite* del nucleo familiare superstite, l'art.1, comma 1126, lett. h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce di prendere a campione una famiglia italiana tipo composta da due persone adulte.

Pertanto, il reddito *pro capite* netto medio della famiglia italiana, per la verifica della vivenza a carico ai fini della costituzione della rendita a superstiti, è pari al

⁵ Cfr Regolamento del Parlamento e Consiglio Europeo n.1177/2003 riguardante le statistiche su reddito e condizioni di vita (Eu-Silc). Per ulteriori informazioni consultare il sito www.istat.it.

risultato del reddito netto medio delle famiglie italiane, annualmente pubblicato dall'Istat, abbattuto del 15% e diviso per 1,5.

Nello specifico, per esempio, per il 2019, anno in cui il reddito medio netto delle famiglie italiane è di 30.595,00 euro, il reddito *pro capite* netto medio è di 17.337,17 euro. Detto valore costituisce la soglia di riferimento per stabilire la sussistenza o meno della vivenza a carico.

L'applicativo per la verifica della vivenza a carico viene annualmente aggiornato a livello centrale con i valori del reddito medio netto pubblicato dall'Istat e con l'importo della soglia di riferimento valido per la verifica stessa.

2. Reddito pro capite netto del nucleo familiare superstite

La verifica della sussistenza della vivenza a carico degli ascendenti e dei collaterali del lavoratore deceduto, per gli eventi mortali occorsi dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 1126, lett. h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiede, come sopra precisato, il confronto del reddito netto *pro capite* del nucleo familiare superstite, di cui fanno parte gli ascendenti o collaterali, con la soglia di riferimento individuata annualmente secondo quanto chiarito al punto precedente.

In merito alla nozione di nucleo familiare superstite e dei soggetti che concorrono con il loro reddito alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare stesso, si precisa quanto segue.

Il nucleo familiare superstite di regola coincide con la famiglia anagrafica del lavoratore deceduto e di cui fanno parte gli ascendenti e i collaterali. In proposito si rimanda a quanto risulta dallo stato di famiglia del lavoratore al momento del decesso.

In considerazione, però, del disposto dell'art. 85 Testo unico, che ai fini della costituzione della rendita degli ascendenti e genitori adottivi non richiede la convivenza di questi ultimi con il lavoratore deceduto, i nuclei familiari da prendere in considerazione possono essere anche diversi rispetto a quello di quest'ultimo.

Oltre infatti alla famiglia anagrafica del lavoratore deceduto, da prendere in considerazione per gli eventuali collaterali aventi diritto alla rendita a superstiti, potrebbe risultare necessario fare riferimento alla famiglia anagrafica degli ascendenti o genitori adottivi allorché questi ultimi al momento del decesso del lavoratore non siano conviventi con lo stesso.

Pertanto, nel caso in cui detti ascendenti risultino separati o divorziati, i nuclei familiari potrebbero essere più di uno.

Per l'individuazione della composizione del nucleo familiare superstite anche in tali fattispecie si fa sempre riferimento a quanto risulta dallo stato di famiglia.

Il reddito netto del nucleo familiare superstite è la somma dei redditi netti ai fini Irpef, di tutti i componenti della famiglia anagrafica contenuti nello stato di

famiglia in quanto legati tra di loro da vincoli di parentela, affinità, adozione o vincoli derivanti da unioni civili, per i quali vigono obblighi di solidarietà familiare.

Il reddito familiare netto complessivo del nucleo familiare superstite così determinato non tiene però ancora conto, ai fini della sua corretta comparabilità, della numerosità dei soggetti che lo compongono.

In proposito il citato art. 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 stabilisce che per il calcolo del reddito *pro capite* netto del nucleo familiare superstite e quindi dell'ascendente o del collaterale, bisogna utilizzare il criterio stabilito per il calcolo del reddito equivalente.

Nello specifico, quindi, è necessario rapportare il reddito netto complessivo del nucleo familiare superstite alla somma di uno o più divisori corrispondenti alla composizione del nucleo familiare superstite stesso: 1 per il primo componente adulto; 0,5 per ogni altro componente di età uguale o superiore ai 14 anni; 0,3 per ogni altro componente di età inferiore ai 14 anni.

Il risultato di tale operazione, così come fatto per la determinazione del reddito *pro capite* netto della famiglia italiana, costituisce il reddito *pro capite* netto della famiglia superstite, nello specifico dell'ascendente e del collaterale in quanto facente parte del nucleo familiare preso in considerazione. Se detto reddito risulta inferiore alla soglia di riferimento, costituita dal reddito *pro capite* netto medio della famiglia tipo abbattuto del 15%, il requisito della vivenza a carico risulta verificato.

Nelle ipotesi di più nuclei familiari superstiti, il reddito *pro capite* netto di ogni nucleo familiare superstite, considerato separatamente dagli altri nuclei, costituisce, per quei superstiti facenti parte di esso e destinatari della rendita a superstiti, il valore da confrontare con la soglia di riferimento ai fini di stabilire o meno la vivenza a carico.

Ai fini del calcolo del reddito complessivo netto del nucleo familiare, si fa riferimento al reddito netto ai fini Irpef desumibile dalle ultime dichiarazioni fiscali presentate dai componenti del nucleo familiare superstite e quindi disponibili anche per i controlli da parte dell'Istituto.

Trattasi, per esempio, per gli eventi mortali accaduti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre dello stesso anno, dei redditi netti desumibili dalle dichiarazioni fiscali 2018 relative all'anno di imposta 2017, così come per gli eventi del 2020 dalle dichiarazioni fiscali 2019 riferite all'anno di imposta 2018.

Il reddito *pro capite* netto dell'ascendente o collaterale, pertanto, calcolato sulle dichiarazioni fiscali 2018 per gli eventi mortali 2019, va confrontato con la soglia di riferimento calcolata a livello centrale sulla base del reddito netto delle famiglie italiane pubblicato dall'Istat alla fine del 2018 e preso a riferimento dall'Istituto per il 2019.

Il possesso del requisito della vivenza a carico deve sussistere al momento della data del decesso del lavoratore e non deve essere verificato nel tempo, così come previsto dalle disposizioni vigenti.

La modifica introdotta, infatti, dalla legge n. 30 dicembre 2018, n. 145 è intervenuta solo sulle modalità di accertamento della sussistenza della vivenza a carico, lasciando immutato l'istituto della rendita a superstiti per ascendenti e collaterali così come finora conosciuto.

Ai fini della verifica della vivenza a carico, tramite l'applicativo, la Sede deve con riferimento alla numerosità del nucleo familiare, valorizzare gli appositi campi indicando il numero dei soggetti adulti o superiori a quattordici anni e il numero di quelli inferiore a tale età, nonché il reddito complessivo netto del nucleo familiare come dichiarato dagli interessati secondo quanto sopra chiarito.

3. Istruzioni operative

Si forniscono di seguito le istruzioni operative relative agli adempimenti per la verifica del requisito della vivenza a carico ai fini del riconoscimento della rendita ai superstiti per gli ascendenti e i collaterali del lavoratore deceduto dal 1° gennaio 2019.

La Sede territoriale competente deve acquisire dagli ascendenti e dai collaterali interessati la documentazione comprovante la situazione reddituale del nucleo familiare desumibile dalla documentazione fiscale (ad esempio CU, modello 730 o Unico), nonché dall'autodichiarazione di mancanza di redditi nei casi previsti dalla legge.

Sulla base della predetta documentazione, la Sede provvede al calcolo del reddito netto del nucleo familiare, inserendo nell'omonimo campo dell'applicativo disponibile in Graiweb la somma dei redditi relativi a ciascun componente del nucleo interessato, nonché il numero dei soggetti adulti o superiori a 14 anni e di quelli inferiori a tale età. Tale operazione va effettuata quanti sono i nuclei familiari superstiti.

L'applicativo elabora il reddito *pro capite* netto della famiglia superstite, nello specifico dell'ascendente e del collaterale facente parte del nucleo familiare preso in considerazione e lo confronta con la soglia di riferimento. Se detto reddito risulta inferiore o meno alla predetta soglia di riferimento, costituita dal reddito *pro capite* netto medio della famiglia tipo abbattuto del 15%, l'applicativo restituisce l'informazione sulla sussistenza o meno della vivenza a carico con l'indicatore corrispondente a positivo/negativo.

A seguito dell'esito del predetto calcolo, la Sede deve procedere alle consuete attività di lavorazione della pratica in procedura Graiweb, sia in caso di trattazione con riconoscimento della rendita a superstiti, sia nel caso di mancato riconoscimento della rendita, associando al caso in questione copia della schermata del calcolo effettuato.

Per quanto sopra descritto, si riportano di seguito alcune casistiche di calcolo della vivenza a carico, ai fini della migliore comprensione del nuovo criterio introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

a) Nucleo familiare superstite costituito da due componenti adulti:

- reddito familiare netto del nucleo superstite: euro 25.000,00;
- "divisore": 1,5, corrispondente alla somma dei due valori: 1 per il primo componente adulto e 0,5 per il secondo componente di età superiore a 14 anni;
- calcolo del reddito *pro capite* per il riconoscimento della rendita a superstiti: rapporto tra euro 25.000,00 e 1,5 (euro 25.000,00: 1,5) = euro 16.666,67 reddito *pro capite*.

Tenuto conto che il reddito *pro capite* risulta inferiore alla soglia pro capite di riferimento (*benchmark*) fissata in 17.337,17 euro, in caso di evento mortale avvenuto nel corso del 2019, ricorre il requisito della vivenza a carico.

b) Nucleo familiare superstite composto da quattro componenti, di cui due adulti e due minori di anni 14:

- reddito familiare netto del nucleo superstite 27.000,00 euro;
- "divisore": 2,1, corrispondente alla somma dei quattro valori: 1 per il primo componente adulto, 0,5 per il secondo componente di età superiore ai 14 anni e 0,3 per ciascun minore di anni 14;
- calcolo del reddito *pro capite* per il riconoscimento della rendita a superstiti: rapporto tra 27.000,00 euro e 2,1 (euro 27.000,00: 2,1) = 12.857,14 euro reddito *pro capite*.

Tenuto conto che il reddito *pro capite* risulta inferiore alla soglia pro capite di riferimento (*benchmark*) fissata in 17.337,17 euro, in caso di evento mortale avvenuto nel corso del 2019, ricorre il requisito della vivenza a carico.

c) Nucleo familiare superstite composto da tre componenti, di cui due adulti e un minore di anni 14:

- reddito familiare netto del nucleo superstite: 50.000,00 euro;
- "divisore" pari a 1,8 corrispondente alla somma dei tre valori: 1 per il primo componente adulto, 0,5 per il secondo componente di età superiore ai 14 anni e 0,3 per il minore di anni 14;
- calcolo del reddito *pro capite* per il riconoscimento della rendita a superstiti: rapporto tra euro 50.000,00 e 1,8 (euro 50.000,00: 1,8) = euro 27.777,78 reddito *pro capite*.

Tenuto conto che il reddito *pro capite* risulta superiore alla soglia pro capite di riferimento (*benchmark*) fissata in 17.337,17 euro, in caso di evento mortale avvenuto nel corso del 2019, non ricorre il requisito della vivenza a carico.

Si fa presente che nell'ipotesi di un nucleo familiare superstite costituito da un solo componente, sia esso adulto, sia di età inferiore ai 14 anni, il calcolo per la verifica della sussistenza della vivenza a carico, non comporta l'utilizzo del divisore, che si considera sempre pari a 1 qualora il nucleo familiare sia di un solo soggetto, e si procede soltanto al confronto del reddito netto acquisito dal superstite con la soglia di reddito fissata.

Similmente nelle ipotesi di un nucleo familiare superstite composto da soli collaterali, tutti minori di anni 14, conviventi con il lavoratore deceduto, il calcolo rispetta le seguenti regole:

- reddito familiare netto del nucleo superstite: 20.000,00 euro;
- "divisore" pari a 1,6 corrispondente alla somma dei tre valori: 1 per il primo componente minore di anni 14 (in mancanza del primo componente adulto), 0,3 per il secondo componente di età inferiore ai 14 anni e 0,3 per l'ultimo componente;
- calcolo del reddito *pro capite* per il riconoscimento della rendita a superstiti: rapporto tra 20.000,00 euro e 1,6 (euro 20.000,00: 1,6) = 12.500,00 euro reddito *pro capite*.

Tenuto conto che il reddito *pro capite* risulta inferiore alla soglia pro capite di riferimento (*benchmark*) fissata in 17.337,17 euro, in caso di evento mortale avvenuto nel corso del 2019, ricorre il requisito della vivenza a carico.

Nell'ipotesi, infine, di un nucleo familiare superstite senza redditi, il requisito della vivenza a carico è ovviamente soddisfatto fermo restando la ricorrenza degli altri requisiti per la costituzione della rendita.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello